

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
TAGLIERI SERENA



IL PRESIDENTE  
TIBERII MANUELE

Preso nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 - Comma 4^ - Dec.Lgv. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
DR. BONOMO DOMENICO

Colledara, li

L- 4 APR 2019

Pubb. n. 299

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n° 69).

IL MESSO COMUNALE

Bonifazi Franco

ATTO NON SOGGETTO A CONTROLLO AI SENSI ART. 134 - COMMA 3 DEL  
DEC. LGV. N. 267/2000;

[ ] ATTO ESECUTIVO AI SENSI DEL COMMA 3, ART.134, DEC.LGV. N. 267/2000.  
[\*] ATTO ESECUTIVO AI SENSI DEL COMMA 4, ART.134, DEC.LGV. N. 267/2000.

Colledara, li 30.03.2019



IL SEGRETARIO COMUNALE  
TAGLIERI SERENA



**COMUNE DI COLLEDARA**

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc. 80004630671 - PARTITA IVA 00240790675 - ☎ 0861/698877 - ☎ 0861/698810

**\*\*\* DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE \*\*\***

**Numero 4 Data 30-03-19**

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di marzo alle ore 16:00 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

In corso di seduta di Prima convocazione Ordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, prima di passare alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano all'appello nominale:

TIBERII MANUELE	P	DI BARTOLOMEO MIRKO	P
BORDELLETTI TOBIA TONINO	P	QUARANTA FEDERICO	P
FIGLIO DIEGO	P	DI BARTOLOMEO GIUSEPPE	P
TIBERII GIOVANNI	P	D'ALBERTO ALBERTO	A
TULLI SIMONE	P	DE SANCTIS ANGELA	P
DI FILIPPO ROSSELLA	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

I consiglieri presenti sono in numero legale per poter validamente deliberare. Assume la presidenza il Signor TIBERII MANUELE in qualità di SINDACO

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA SERENA TAGLIERI  
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori:

La seduta é Pubblica.

Sulla proposta relativa alla presente deliberazione é stato espresso, a norma dell'art. 49 - Comma 1, del Dec. Lgv. n. 267/2000.

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA  
per quanto di competenza.

Il responsabile del servizio

f.to DR. BONOMO DOMENICO

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE  
per quanto di competenza.

Il responsabile del Servizio Finanziario

f.to DR. BONOMO DOMENICO

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni);

Visto in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente recita:

«Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, dall'art. 1, comma 679, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 1, commi 14, lett. c) e 54 della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016), che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.»;

Visto l'art. 1, comma 28, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che in ordine alla maggiorazione TASI di cui al citato comma 677 della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), recita:

«28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.»;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Vista la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 23/02/2018 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2018 le aliquote e le detrazioni TASI;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015 il quale limitatamente all'anno 2016, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

«Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data» [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

Dato atto che la trasmissione telematica del regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Dato atto altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l'avviso in

Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma del D.Lgs. n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell'atto;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 19, in data 06/09/2014, modificato con deliberazione consiliare n. 18 in data 30/07/2015 ed ulteriormente modificato con delibera consiliare n. 8 in data 29/04/2016;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e s.m.i.;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la L. 145/2018 (Legge di stabilità anno 2019);

ACQUISITO il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dichiarata aperta la discussione l'ass. Bordelletti relazioni sulla conferma delle aliquote.

Nessun intervento

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamazioni dal sig. presidente:

presenti n.10, votanti n. 10 astenuti n. /, voti favorevoli n. 8, voti contrari n. 2 (Di Bartolomeo G.- De Sanctis)

### DELIBERA

1) di confermare per l'anno 2019, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote previste per l'anno 2018 per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote %
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	1,8
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (escluse le abitazioni cat. A1, A8 e A9) (art. 23 regolamento comunale IUC a partire dal 01/01/2016).....	---
3	Terreni edificabili.....	1
4	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria A1, A8, A9.....	---
5	Fabbricati rurali ad uso strumentale.....	1
6	Fabbricati inagibili, a seguito del sisma Abruzzo 2009, con esito B, C, E, F a seguito di sopralluogo da parte della Protezione Civile.....	---
7	Immobili di categoria "D".....	1,5

2) di dare atto dell'avvenuto rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 677, della legge 147/2013 e di quanto previsto dall'art. 1, comma 26 della legge 208/2015;

3) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998 entro il termine perentorio previsto dall'articolo 13, comma 13-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Dlgs 267/2000 con la seguente votazione, favorevoli 8 Contrari 2 Di Bartolomeo G.- De Sanctis)